

MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività ed eventi culturali nella città di Matera

CHIARIMENTI

aggiornamento del 31/07/2026

1) Le Aziende Speciali e gli enti strumentali delle Camere di Commercio sono ammissibili a presentare candidatura a valere sull'Avviso?

Le Aziende Speciali e gli enti strumentali possono essere considerati ammissibili a presentare candidatura, a condizione che il soggetto richiedente possieda tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Art. 3 dell'Avviso. Nello specifico, è necessario che il soggetto sia costituito in una forma giuridica che operi secondo le norme del diritto privato, non abbia scopo di lucro e abbia come finalità statutaria o attività principale l'organizzazione di attività culturali e/o sportive nel settore creativo.

2) Possono partecipare al presente bando anche quelle associazioni, imprese culturali e soggetti del settore creativo che, nel corso del 2026, abbiano già ricevuto sostegno morale dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 tramite la concessione del patrocinio non oneroso?

La concessione del patrocinio non oneroso non preclude la partecipazione al presente Avviso. Il divieto di cumulo, previsto dall'Art. 3, si riferisce esclusivamente ad altri contributi economici (finanziamenti) già erogati dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 o dal Comune di Matera per la medesima proposta progettuale. I soggetti che hanno ricevuto solo il patrocinio possono pertanto presentare domanda, a condizione che possiedano tutti i requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi indicati nell'Avviso.

3) Quali sono gli elementi distintivi tra le tipologie di intervento 'B.1 - Mostre e progetti espositivi' e 'B.2 - Festival e rassegne culturali' della Macroarea B, e come orientarsi nella scelta della categoria più appropriata?

Sebbene entrambe le tipologie afferenti alla Macroarea B possano includere elementi multidisciplinari, la differenza risiede nell'attività prevalente del progetto, che deve essere coerente con gli specifici elementi distintivi di ciascuna sottosezione.

4. In riferimento all'Art. 10, qual è la corretta interpretazione delle finestre temporali di ammissibilità delle spese per le iniziative della Sezione B che non sono cofinanziate da fondi MIC - DG Spettacolo (es. FUS)?

Ai sensi dell'Articolo 10, comma 1 dell'Avviso, per le iniziative della Sezione B non cofinanziate da fondi MIC/DG Spettacolo, la corretta interpretazione prevede che le spese siano ammissibili esclusivamente se riferite ad attività svolte nella finestra temporale compresa tra il 20 marzo 2026 e l'8 aprile 2026 inclusi. I relativi documenti giustificativi di spesa, fermo restando il vincolo di realizzazione delle attività nel citato periodo, devono poi essere effettivamente sostenuti, fatturati e quietanzati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026.

5) Possono presentare domanda associazioni, imprese culturali e soggetti del settore creativo con sede legale in Basilicata ma al di fuori della città di Matera?

Possono presentare domanda associazioni, imprese culturali e soggetti del settore creativo che hanno sede legale in altre regioni italiane o all'estero?

Come da Articolo 3 dell'Avviso, possono partecipare i soggetti di diritto privato, ad esclusione dei liberi professionisti e delle persone fisiche, costituiti in qualsiasi forma giuridica (associazioni, imprese, cooperative, ecc.), con sede legale in Basilicata o in partenariato con un soggetto avente sede legale in Basilicata, che operano nel settore culturale e creativo e/o sportivo.

6) Come devono essere gestiti gli adempimenti relativi all'uso dei loghi e delle diciture obbligatorie (es. su fatture, comunicati stampa e materiali promozionali) per quelle iniziative già realizzate prima della data di pubblicazione dell'Avviso?

Per le attività già realizzate prima della comunicazione dell'assegnazione del contributo il beneficiario è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti l'impossibilità di apporre i loghi/diciture richiesti, allegando eventuali riscontri documentali (es. data di emissione delle fatture, data di pubblicazione dei comunicati) che confermino la cronologia dei fatti.

7) Le società di comunicazione, i tour operator e, più in generale, i soggetti che operano nel settore culturale e creativo (comprovato da oggetto sociale, statuto e curriculum) sono ammissibili a partecipare al bando, in forma singola o associata, qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dell'Avviso?

Sì, tali soggetti sono ammissibili qualora dimostrino, attraverso l'oggetto sociale, lo statuto e il curriculum delle attività svolte, di operare effettivamente nel settore culturale e creativo e soddisfino tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Art. 3 dell'Avviso.

8) È possibile presentare domanda come soggetto singolo con sede operativa (ma non legale) in Basilicata, anche se si percepiscono contributi FUS?

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, la candidatura è riservata ai soggetti con sede legale in Basilicata o costituiti in partenariato con essi. Tuttavia, adottando un'interpretazione estensiva basata sul concreto radicamento territoriale, anche la sola sede operativa a Matera costituisce un requisito idoneo alla partecipazione, in quanto garantisce un impatto reale ed effettivo sulla città. Si precisa che l'esistenza di tale sede dovrà essere regolarmente comprovata a norma di legge nella documentazione di candidatura.

9) Inoltre, un soggetto con sede legale fuori dalla Basilicata può presentare domanda in qualità di Capofila, costituendo un partenariato con soggetti aventi sede legale in Basilicata?

Come da Articolo 3 dell'Avviso, possono partecipare i soggetti di diritto privato, ad esclusione dei liberi professionisti e delle persone fisiche, costituiti in qualsiasi forma giuridica (associazioni, imprese, cooperative, ecc.), con sede legale in Basilicata o in partenariato con un soggetto avente sede legale in Basilicata, che operano nel settore culturale e creativo e/o sportivo.

10) Possono partecipare liberi professionisti e persone fisiche?

No. L'art. 3 dell'Avviso esclude esplicitamente la partecipazione di liberi professionisti e persone fisiche. Possono partecipare esclusivamente soggetti di diritto privato (associazioni, imprese, cooperative, ecc.) regolarmente costituiti, in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati nel medesimo articolo.

11) Quali sono le spese ammissibili per la realizzazione di mostre multimediali? Sono inclusi i costi di produzione editoriale (es. stampa di un libro)?

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, purché documentate e coerenti con le attività dichiarate. Riguardo ai costi editoriali, l'Avviso (Macroarea C) finanzia eventi culturali finalizzati alla promozione della lettura e della produzione editoriale (es. presentazioni di libri, incontri con autori).

12) Una SRL con oggetto sociale inerente all'organizzazione di eventi può partecipare al bando? È ammessa la partecipazione di una ditta individuale, anche se di nuova costituzione?

Sì, una SRL è un soggetto di diritto privato ammissibile ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, a condizione che sia regolarmente costituita e che l'attività nel settore culturale e creativo sia prevista nel proprio statuto e oggetto sociale.

Al contrario, la ditta individuale non è ammissibile in quanto l'Art. 3 esclude esplicitamente la partecipazione di 'persone fisiche' e liberi professionisti. Pertanto, la ditta individuale è inammissibile a prescindere dalla data di costituzione o dalla storicità, a causa della forma giuridica che la riconduce alla persona fisica.

13) Una società con sede operativa a Matera, ma sede legale in un'altra regione, può partecipare singolarmente al bando?

Ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, la candidatura è riservata ai soggetti con sede legale in Basilicata o costituiti in partenariato con essi. Tuttavia, adottando un'interpretazione estensiva basata sul concreto radicamento territoriale, anche la sola sede operativa a Matera costituisce un requisito idoneo alla partecipazione, in quanto garantisce un impatto reale ed effettivo sulla città. Si precisa che l'esistenza di tale sede dovrà essere regolarmente comprovata a norma di legge nella documentazione di candidatura.

14) È possibile configurare un partenariato limitato solo ad alcune attività di un programma complesso? L'ente partner può percepire fondi FUS per le attività di propria competenza?

Sì, il partenariato può essere definito per specifiche attività. Il divieto di cumulo (Art. 3) si riferisce esclusivamente al finanziamento della medesima proposta progettuale. È possibile che il partner riceva fondi FUS per altre attività, purché queste siano distinte e non oggetto di doppia contribuzione per la stessa iniziativa.

15) È possibile che due soggetti presentino candidature separate per il medesimo Bando pur collaborando su alcuni aspetti (es. condivisione di servizi o spazi)?

Sì, è possibile presentare candidature autonome. Tuttavia, ciascun progetto deve essere chiaramente distinto e non deve esserci sovrapposizione nel finanziamento delle stesse attività. L'utilizzo condiviso di risorse è ammesso a condizione che sia trasparente e non configuri un doppio finanziamento.

16) È possibile inserire nel programma eventi derivanti da una residenza artistica (es. programma "Residenze Artistiche Matera 2026")?

Sì, è possibile, a condizione che tali attività non siano già finanziate dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 o dal Comune di Matera tramite altri strumenti. La proposta deve presentare evoluzioni o sviluppi progettuali distinti rispetto alla residenza originale.

17) Per eventi già realizzati, è necessario il patrocinio della Fondazione o è sufficiente quello del Comune?

Il patrocinio (morale) non è un requisito di ammissibilità. Ai fini del Bando, il divieto di cumulo riguarda esclusivamente altri contributi economici (finanziamenti) già erogati per la medesima proposta progettuale (Art. 3).

18) È necessario distinguere tra eventi storicizzati ed eventi di nuova realizzazione nella domanda?

Sì, è necessario descrivere e documentare entrambe le tipologie. La distinzione tra "Eventi consolidati" (minimo 3 edizioni negli ultimi 5 anni) e "Nuovi eventi" è fondamentale per la corretta classificazione e per determinare il contributo massimo concedibile (Art. 4).

19) È possibile rendicontare spese per prestazioni effettuate a dicembre 2026 ma pagate o fatturate nel 2027?

No. Ai sensi dell'Art. 10 dell'Avviso, sono ammessi esclusivamente documenti giustificativi di costi sostenuti e quietanzati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2026. Le spese pagate nel 2027 non sono ammissibili.

20) Per eventi in programma a breve termine, è necessario il patrocinio della Fondazione?

Il patrocinio non è un requisito di ammissibilità per la candidatura. L'obbligo di apposizione dei loghi (Art. 11, lett. f) riguarda i soggetti beneficiari del contributo.

21) Come gestire l'obbligo di uso dei loghi e il rispetto del termine di 20 giorni per la comunicazione delle attività?

Il termine di 20 giorni lavorativi per la comunicazione degli eventi (previsto dall'Art. 13) è un obbligo a carico dei soli soggetti ammessi al finanziamento, ed è finalizzato alla corretta pubblicazione degli eventi sul calendario del programma.